

**ALLEGATO A alla Dgr n. 3313 del 21 dicembre 2010**

pag. 1/4

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA DESTINATI AI CITTADINI EXTRACOMUNITARI (MINORI E ADULTI) REGOLARMENTE PRESENTI IN VENETO**TRA**

Regione Veneto con sede in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia, P. IVA 02392630279, rappresentata da domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Giunta regionale, il quale agisce in questo atto nella veste di Dirigente della Unità di Progetto Flussi Migratori in attuazione della D.G.R. n.

E

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Direzione Generale, con sede a Venezia in Santa Croce, 1299 – Riva di Biasio, Codice fiscale 80015150271 rappresentata da domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la suddetta sede, il quale agisce in quest'atto nella sua qualità di Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in seguito più brevemente denominato USRV.

Premesso che

- Con D.G.R. n..... del la Giunta Regionale ha approvato la stipula di una Convenzione con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per l'attivazione e realizzazione di un programma di interventi volti a favorire l'apprendimento della lingua e cultura italiana da parte dei cittadini extracomunitari (minori ed adulti) regolarmente presenti nel territorio regionale per un finanziamento complessivo di € 309.310,00. Tale programma, da realizzarsi con la collaborazione degli istituti scolastici di istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado e dei Centri Permanenti per l'Istruzione degli Adulti è finalizzato a favorire la partecipazione alla vita sociale, prevenire situazioni di disagio sia per l'immigrato che per la comunità di accoglienza e ad agevolare l'inserimento lavorativo.
- Con la medesima D.G.R. n. è stato fatto obbligo all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto di trasmettere alla Struttura Regionale competente in materia di immigrazione, entro il 24.12.2010 il piano operativo per l'approvazione da parte del Dirigente della Unità di Progetto Flussi Migratori.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**Art. 1 (Premessa)**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 (Oggetto della Convenzione)

Oggetto della presente Convenzione è la realizzazione da parte dell'USRV di un programma di interventi finalizzati alla diffusione della conoscenza della lingua italiana, cultura italiana ed educazione civica di base rivolto ad immigrati non comunitari (minori ed adulti) regolarmente soggiornanti nel Veneto, con particolare riguardo ai minori di recente immigrazione e alle donne, con le modalità previste dal piano operativo.

Tale intervento, muovendo dalla considerazione che la conoscenza della lingua italiana costituisce un passaggio essenziale per agevolare il processo di integrazione del cittadino immigrato nella società di accoglienza, facilitare l'inserimento lavorativo, favorire la partecipazione alla vita sociale, prevenire situazioni di disagio, ha come obiettivo la realizzazione di iniziative per l'apprendimento della lingua italiana, che possano contemplare anche la certificazione delle competenze linguistiche acquisite.

Le azioni previste sono:

- Realizzazione nel territorio regionale di corsi di lingua italiana di livello A1, A2, B1, B2, C1, C2, rivolti a minori e adulti extracomunitari, regolarmente presenti in Veneto, prevedendo l'eventuale acquisizione di certificazioni aventi valore ufficiale di attestazione di conoscenza della lingua italiana ;
- Pubblicizzazione dell'iniziativa presso i cittadini stranieri presenti in Veneto, anche attraverso il coinvolgimento delle Associazioni di immigrati iscritte al Registro Regionale Immigrazione ex art. 7 L.R. 9/90 e delle Associazioni datoriali;
- Affidamento degli interessati ad Istituzioni scolastiche primarie e secondarie di 1° e 2° grado che operano nell'ambito dell'educazione dei minori e degli adulti sulla base di criteri definiti dall'USRV;
- Rilevazione in ingresso dei livelli di conoscenza della lingua italiana;
- Strutturazione delle attività per gruppi di livello riconducibili ai diversi livelli di conoscenza;
- Verifica dei risultati raggiunti e pubblicizzazione degli esiti.

L'USRV manterrà una funzione di coordinamento delle Istituzioni Scolastiche affidatarie della realizzazione degli interventi.

Art. 3 (Modalità di esecuzione)

Le azioni d'intervento indicate nell'art. 2 della presente Convenzione saranno organizzate e realizzate dall'USRV con le modalità indicate nel progetto esecutivo di intervento, comprensivo degli obiettivi specifici, dell'attività, dei tempi, dei risultati, dell'utilizzo del budget di finanziamento di cui in premessa.

L'USRV invierà entro il 15.04.2011 alla Regione del Veneto, Unità di Progetto Flussi Migratori, rapporto intermedio di monitoraggio fisico e finanziario delle azioni.

Responsabile unico dell'intervento è la Direzione Generale dell'USRV.

Art. 4 (Durata)

La presente Convenzione è valida ed efficace tra le parti sino al 20.10.2011.

Art. 5 (Pubblicità)

La Direzione Generale dell'USRV si impegna a pubblicizzare le iniziative e le attività del progetto con il logo della Regione del Veneto nel territorio regionale e sul sito Internet della Rete Regionale Immigrazione: www.venetoimmigrazione.it, costantemente aggiornato.

Art. 6 (Finanziamento e valutazione dei risultati)

Per l'esecuzione della presente Convenzione è previsto un finanziamento di € 309.310,00 (euro trecentonovemilatrecentodieci/00), che verrà erogato con le seguenti modalità:

- un anticipo corrispondente all'80% del finanziamento, previa sottoscrizione della Convenzione e comunicazione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto dell'avvio dell'attività progettuale;
- il saldo, pari al 20%, ad avvenuta approvazione del rendiconto finale e relazione sugli interventi, che dovranno pervenire alla Unità di Progetto Flussi Migratori entro e non oltre il 20.10.2011. Il finanziamento sarà intestato a:

Istituto Comprensivo di Asolo – Via Forestuzzo, 65 – 31011 Asolo (TV).

Tale Istituto assumerà, per tale occasione, il compito di cassiere della Direzione Generale dell'USRV.

La Direzione Generale dell'USRV si impegna a mettere a disposizione della Regione del Veneto dati, informazioni e documenti relativi alla realizzazione delle attività previste all'art. 2 della presente Convenzione al fine della valutazione dei risultati ottenuti.

I mandati di pagamento relativi alle attività verranno effettuati dopo che la Regione del Veneto avrà erogato la prima anticipazione relativa all'80% del contributo globale.

Il saldo del contributo (20%) verrà subordinato al perfezionamento degli atti amministrativi di competenza della Direzione Generale dell'USRV, che dovranno essere trasmessi alla Unità di Progetto Flussi Migratori entro il 20.10.2011.

Art. 7 (Revoca e recesso)

La Regione del Veneto si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento l'affidamento qualora in base a nuove ragioni o fatti, non imputabili alle parti, ritenga non più conforme al pubblico interesse la realizzazione del progetto oggetto della Convenzione stessa, dando congruo preavviso.

In tal caso l'affidatario sarà sollevato da ogni impegno legittimamente assunto ad esecuzione della Convenzione mediante il pagamento delle attività svolte e degli oneri sostenuti nonché degli impegni onerosi già assunti in forma irrevocabile.

Art. 8 (Modifiche e integrazioni)

La presente Convenzione costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificata o integrata esclusivamente per atto scritto.

Art. 9 (Comunicazioni tra le parti)

Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente Convenzione dovrà avvenire in forma scritta e dovrà essere inviata a mezzo telefax o lettera raccomandata A.R. alla sede sociale dell'altra parte, ovvero al diverso indirizzo preventivamente comunicato per iscritto.

Art. 10 (Obblighi di informazione)

Le parti si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informate su tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dalla presente Convenzione.

Art. 11 (Controversie)

In caso di controversie in ordine all'applicazione delle clausole contenute nella presente Convenzione le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito negativo, per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Venezia.

Art. 12 (Trattamento dati personali e riservatezza)

Nell'attuazione delle attività di cui alla presente Convenzione le parti si impegnano all'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03.

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto si obbliga ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, conoscenze o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nella realizzazione del progetto in oggetto.

Art. 13 (Registrazione)

Rilevato che il finanziamento regionale si configura quale mero contributo, le parti chiedono la registrazione del presente atto solo in caso d'uso.

Art. 14 (Clausola finale)

Le parti dichiarano di aver letto la presente Convenzione composta da 14 articoli scritti su n. fogli e di accettarne i termini e le condizioni.

Venezia lì,

Letto, approvato e sottoscritto,

per la Regione del Veneto

Unità di Progetto Flussi Migratori

per la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
